

**Webinar 21 dicembre 2021**  
***La conferenza di servizi in forma semplificata  
e in forma contestuale***

**Risposte alle domande poste in chat**

**a cura di  
Riccardo Roccasalva**

## Domande & Risposte

- 1. Se la documentazione è caricata sul portale regionale, gli enti coinvolti nella conferenza che possono accedere al portale, devono scaricare la documentazione da lì o devono aspettare la trasmissione dal SUAP?**

In linea generale se una piattaforma consente il caricamento della documentazione a beneficio degli enti/uffici invitati in conferenza, questi ultimi possono effettuare il download dalla piattaforma stessa. Se tale funzionalità non è presente nella piattaforma, il SUAP dovrà inviare la documentazione a mezzo PEC o mail ordinaria.

- 2. Se l'ente che deve esprimere il parere non lo esprime nei termini previsti si forma il silenzio assenso ... ma questo silenzio assenso è valido in caso di mancata espressione del parere da parte di enti come i VVFF, soprintendenza, ARPA, commissione paesaggistica? Il silenzio assenso è valido se tutta la documentazione prodotta per l'espressione del parere da parte adito è completa e l'ente non si è espresso nei termini... laddove però l'ente non si sia espresso e non abbia fatto pervenire la propria istruttoria nei termini... non è possibile per il SUAP conoscere se il silenzio assenso si sia validamente formato... su progetti complessi soprattutto in zone vincolate è necessaria la certezza.**

Come accennato nel corso del webinar, il silenzio assenso in conferenza di servizi si forma sempre, a meno che disposizioni del diritto dell'Unione europea non prevedano l'obbligo del rilascio di un parere espresso. I casi citati nel quesito rientrano nelle fattispecie per le quali è prevista l'operatività del silenzio assenso. Il SUAP è sempre in grado di sapere se si è formato il silenzio assenso, dato che i termini per il rilascio dei pareri decorrono dalla data di acquisizione, da parte dei vari enti, dell'atto di indizione della conferenza, trasmesso dal SUAP insieme alla documentazione di progetto.

- 3. Se ci troviamo nel caso di dover convocare la Conferenza contestuale per emissioni ordinarie (art. 269) ma l'ente che ha dato il parere di dissenso con prescrizioni che richiedono modifiche non presenzia alla conferenza, convocata proprio per risolvere senza un carteggio infinito, come si procede, dato che la conferenza contestuale non è stata risolutiva?**

L'art 14-ter comma 7 della legge 241/1990 dispone: "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza". La conferenza contestuale, pertanto, deve necessariamente concludersi con una determinazione motivata di conclusione, favorevole o negativa.

- 4. I 5 giorni per l'indizione della c.d.s. semplificata sono compresi nei 45 o si deve intendere come durata massima del procedimento 5+45?**

I cinque giorni lavorativi per l'indizione della c.d.s. semplificata, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, sono da conteggiare separatamente rispetto ai 45 giorni solari e consecutivi per il rilascio dei pareri di rispettiva competenza da parte degli enti interessati, 45 giorni che decorrono in questo caso dalla ricezione dell'avviso di indizione a cui viene allegata la documentazione.

- 5. Il procedimento di AUA nella ns. Regione prevede un iter molto complesso, che passa tra Regione, SUAP e Città metropolitana. Nel caso del mio comune non abbiamo una ns. modulistica ma si utilizza quella di Sistema Piemonte. Occorrerà rivedere bene l'iter procedimentale. In questo caso il SUAP fa da tramite e il responsabile del procedimento è esterno.**

Il SUAP nei procedimenti di AUA non è mai un mero tramite in quanto, anche nei casi in cui la c.d.s. viene indetta dall'Autorità competente, compete comunque allo sportello unico la verifica della completezza formale della documentazione.

**6. La deroga da parte di R.F.I. per interventi da effettuarsi in fascia di rispetto ferroviaria si acquisisce per silenzio assenso in conferenza di servizi?**

La deroga citata nel quesito va acquisita in seno alla conferenza di servizi. Se poi R.F.I. non rilascia la deroga nei termini previsti, si forma il silenzio assenso (parere favorevole incondizionato).

**7. Cosa succede però in caso di un intervento edilizio dove si è acquisito il silenzio assenso della soprintendenza e viene realizzato magari in contrasto con le disposizioni in materia di tutela beni vincolati?**

In questo caso si applicano le stesse norme sanzionatorie di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 (obbligo di rimessione in pristino, salvo i casi in cui sia possibile l'accertamento della compatibilità paesaggistica) che si sarebbero applicate in caso di rilascio di parere espresso da parte della soprintendenza.

**8. Se all'interno della conferenza di servizi "accelerata" il parere negativo, ma non "tombale" (superabile variando il progetto) viene dato dalla Commissione Locale per il Paesaggio, come occorre procedere nella maniera corretta?**

Ferme restando le criticità connesse all'acquisizione di un parere in c.d.s. da parte di un organo collegiale, nel caso di procedura accelerata occorre che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 76/2020, convocati, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prenderà atto delle rispettive posizioni e procederà senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. La riunione telematica va gestita con le modalità di cui all'articolo 14-ter comma 4 della legge 241/1990, cioè attraverso i rappresentanti unici.

**9. Nel caso di SUAP gestito in forma associata con la Camera di Commercio che svolge il ruolo di Ente Capofila e amministrazione procedente è possibile considerare acquisito il silenzio assenso del Comune con riferimento all'endoprocedimento di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art 14 bis o 14 ter? quale è il termine perentorio da assegnare al comune per l'acquisizione del silenzio assenso (tenuto conto anche dei disposti dell'art. 20 del DPR 380/2011)? 45 o 90? per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione dovremmo rilasciare un'autorizzazione la cui efficacia è subordinata al versamento degli oneri? nel caso in cui considerassimo acquisto l'assenso del Comune che non si pronuncia nei termini - il comune potrebbe avvalersi dell'art. 14 quinquies? dell'art. 14 - octies? la difficoltà è quella di considerare acquisito l'assenso su un interesse - il territorio - che non è oggetto di valutazione di altro ente - come invece avviene nel caso del paesaggio ( CLP) - e di rilasciare un atto i cui contenuti non sono definiti - se non attraverso l'istanza e la relazione di asseverazione del progettista - e tenuto conto della particolare natura di Sportello associato - anche alla luce dell'art.2 commi 8 bis e 9 della 241/90 e 2 bis - è possibile non applicare il silenzio assenso al Permesso di costruire? Mi sembra ci siano dubbi applicativi (oltre che di opportunità) su silenzio assenso e applicabilità al permesso di costruire -la giurisprudenza amministrativa, almeno con riguardo alla fattispecie in materia edilizia, ha evidenziato che, ai fini della formazione del silenzio-assenso, non è sufficiente il mero decorso del termine di conclusione del procedimento, ma è comunque necessaria la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge. Nel procedimento unico gestito dal SUAP che comprenda l'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari permanenti ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285/1992 o il Nulla Osta per l'installazione di mezzi pubblicitari permanenti ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285/1992 -Quale è il termine per l'eventuale acquisizione del silenzio assenso di ANAS ai sensi dell'art. 14 bis/ter? 90 g - se consideriamo Anas tra le amministrazioni preposte**

**alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini? entro 45 g? entro 60 g - se consideriamo Anas tra le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini - ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso (60 giorni da Codice della strada)?**

Indipendentemente dalla tipologia di ufficio procedente, il silenzio-assenso per il permesso di costruire è previsto non solo dalla disciplina generale della legge 241/1990, non essendovi alcuna norma eurounitaria che preveda la necessità di rilasciare un provvedimento espresso, ma anche dalla stessa disciplina speciale di cui all'art. 20 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'Edilizia), che al comma 8 prevede l'applicazione del silenzio assenso nei casi in cui non sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. Ciò, beninteso, purché la documentazione presentata dall'interessato sia formalmente completa. Per lo stesso motivo di cui sopra, il termine per il rilascio dell'atto di assenso in c.d.s. va individuato in 45 giorni.

La soluzione di subordinare l'efficacia della determinazione finale della conferenza al versamento degli oneri di urbanizzazione può essere considerata legittima.

L'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri possono presentarla, ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge 241/1990, soltanto le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

Il parere reso da ANAS non appare riconducibile a quelli afferenti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

**10. Tutti gli atti della conferenza (elaborati, verbali e determinazioni) vanno sempre pubblicati nella sezione di Amministrazione Trasparente?**

Il D.Lgs. 97/2016 ha soppresso l'art. 23 comma 1 lett. a) del D.lgs. 33/2013, che prevedeva l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di: "autorizzazione o concessione". Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 5 e dell'art. 7 comma 1 della legge 241/1990, l'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Se però la conferenza di servizi ha ad oggetto uno o più degli ambiti tematici presi in specifica considerazione dal D.Lgs. 33/2013 (ad es. gli atti di governo del territorio, di cui all'art. 39) occorrerà seguire le regole previste dalla singola norma. A proposito delle conferenze di servizi finalizzate ad approvare varianti urbanistiche, utili indicazioni sono state fornite dalla delibera dell'ANAC n. 800 del 1° dicembre 2021, che ricostruisce gli adempimenti pubblicitari imposti dall'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

**11. Alla conclusione delle c.d.s. non è più necessario predisporre un verbale (atto endoprocedimentale, privo di efficacia autonoma) a cui seguirà la determinazione finale? Se non erro il Legislatore ha eliminato tale previsione dalla L. 241/1990. Pertanto, no verbale, ma soltanto determinazione conclusiva della CdS.**

Il verbale della seduta finale della c.d.s. contestuale è senz'altro un atto endoprocedimentale, privo di rilevanza esterna nei confronti dell'interessato. Esso costituisce tuttavia uno strumento utile a dare atto delle posizioni espresse dai vari rappresentanti unici in sede di votazione.

**12. Nell'ambito del SUAP ai sensi dell'art. 6, lettera c della legge 241/90 chi può - avendone la competenza - indire la c.d.s.? il Responsabile del SUAP o il responsabile del procedimento?**

Nel caso prospettato, l'atto di indizione può essere senz'altro firmato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) della legge 241/1990.

**13. Quindi per tutti i procedimenti ordinari SUAP che prevedano due o più pareri - siano essi di uffici comunali o enti esterni - occorre convocare la Conferenza di servizi?**

No. La conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990, "è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici". Quindi, se i pareri devono essere resi da uffici comunali, non vi è l'obbligo di indire la conferenza.